

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per la TOSCANA

RICORRE

l'Associazione italiana per Il WORLD WIDE FUND FOR NATURE ONLUS - in persona del Presidente legale rappresentante pro - tempore , con sede in Roma, Via Po n. 25/c, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avvocato Claudio Tamburini presso lo studio del quale posto in Firenze via Maragliano, 100 è elettivamente domiciliata per procura in calce al presente atto

CONTRO

REGIONE TOSCANA in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore con sede in Firenze, piazza del Duomo 10, Palazzo Strozzi Sacratì

e nei confronti di

SOCIETA' SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in (cap 57013) Rosignano Marittimo via Piave,6 (Livorno)

nonché di

-ATISALE SPA in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in (00147) Roma via Cristoforo Colombo,112

-ATISALE SPA in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in sociale in Lungomare Cristoforo Colombo 10 TRANI (BA) - 70059

PER L'ANNULLAMENTO

A) Della deliberazione Giunta Regionale Toscana 10 novembre 2008 n.926 avente ad oggetto: modifica allegato delibera GR 4/2004 “L.r. 79/98 ex art.\14 e segg. Progetto di rinnovo delle concessioni minerarie per l'estrazione del salgemma denominate Cecina, Volterra e Poppiano.Proponente Soc. Solvay Chimica e Atisale spa” in attuazione sentenze Tar Toscana nn.1048-1049-1050 del 3/7/2007. Pubblicata su BURT n.48 del 19.11.2008, con la quale la Giunta - DELIBERA- :

1.- di modificare le prescrizioni 1.7, 1.8, 1.9, e 1.10 di cui al verbale allegato alla delibera GR n. 4/2004 avente ad oggetto il progetto di rinnovo del concessioni minerarie per l'estrazione del salgemma denominate Cecina, Volterra e Poppiano proposto da Soc. Solvay Chimica Italia e Atisale spa;

2.- di sostituire la prescrizione 1.7 citata al punto precedente con la seguente formulazione:

1.7 Oltre alla realizzazione del progetto IDRO-S per uso industriale, la società Solvay dovrà concorrere con la somma di euro 4.650.000,00, come determinata dagli uffici tecnici del Genio Civile di Lucca , Pisa e Livorno, corrispondente alla cifra necessaria alla realizzazione del progetto IDRO-S per la parte idropotabile, quale contributo alla realizzazione di idonee misure volte a risolvere la crisi idrica dell'Alta Val di Cecina.

A tal fine, la cifra di cui sopra dovrà essere versata al soggetto attuatore delle misure progettuali alternative quale la realizzazione dell'invaso in loc. Puretta, come proposto dallo stesso proponente e come riconosciuto da ASA nella conferenza dei servizi esterna del 27 febbraio 2008, ove rispondente agli obiettivi individuati ed effettivamente realizzabile, o altre misure comunque idonee a soddisfare l'esigenza di integrare l'approvvigionamento idrico dell'Alta Val di Cecina. La Soc. Solvay dovrà erogare detta somma di denaro, su indicazione della Giunta Regionale, a seguito dell'ottenimento di tutti gli atti autorizzativi necessari alla realizzazione del progetto approvato.

3.- di modificare la prescrizione 1.8 citata al punto 1 come di seguito:

1.8 L'entrata a regime del progetto IDRO-S industriale dovrà avvenire entro il mese di ottobre del 2013. Entro giugno 2011, e salvo il mancato ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione della tubazione, il contributo mensile fornito dai pozzi dovrà almeno dimezzarsi rispetto all'attuale nel periodo Giugno Ottobre e il completamento al fabbisogno idrico totale per l'attività mineraria dovrà essere recuperato dal cavo A di Montescudaio previo completamento della messa in opera della nuova tubazione;

4.- di abrogare la prescrizione 1.9 citata al punto 1;

5.- di modificare la prescrizione 1.10 citata al punto 1 del presente atto
come di seguito:

1.10 La richiesta di rinnovo di concessione di derivazione di acqua dal fiume Cecina per usi minerari dovrà essere rimodulata per mettere a regime il progetto IDRO-S, nel seguente modo: il prelievo dal campo pozzi Cacciatina (ridistribuito arealmente) dovrà essere di 2,66 moduli per il periodo 1 Gennaio - 15 Giugno e 15 Ottobre – 31 dicembre e di 0,22 moduli per i mesi dal 15 giugno al 15 ottobre, fermo restando la flessibilità sui valori in funzione di situazioni di possibile emergenza tecnica e ambientale; inoltre dovrà prevedere per il periodo 1 Gennaio - 15 Giugno e 15 Ottobre - 31 Dicembre una derivazione, per il riempimento dei cavi di Montescudaio, in località Steccaia, di 2 moduli dalla testa delle piene. La rimodulazione dei prelievi nell'arco dell'anno secondo la nuova concessione ad uso minerario sarà subordinata alla completa funzionalità del progetto IDRO-S e alla redistribuzione del campo pozzi, così come previsto dallo SIA. Entro Giugno 2011 il proponente dovrà comunque attingere almeno il 50 % del proprio fabbisogno estivo (15 giugno - 15 ottobre) dal cavo A di Montescudaio.

B) -della conferenza di servizi esterna del 27 febbraio 2008 –
incognita-

C) -del verbale della conferenza dei servizi interna del 14 ottobre 2008 (allegato 1 alla delibera) e delle conferenza di servizi esterna del 31.10.2008 (allegato 2) quali parte integrante e sostanziale delle deliberazione impugnata.

D) di ogni ulteriore atto presupposto connesso e consequenziale ancorché incognito

FATTO

1. Come spiega la parte motiva, la deliberazione che si impugna con questo ricorso segue alle sentenze n. 1048,1049 e 1050 emesse dal TAR della Toscana in data 3 luglio 2007 -su ricorso di questa associazione, nonché dell'Associazione Legambiente e dell'associazione Italia Nostra - con le quali sono state annullate le concessioni minerarie trentennali rilasciate dalla Regione Toscana con i decreti dirigenziali n. 2875 e 2876;

2.- prima ancora dei predetti decreti concessori, oggetto di impugnazione principale era stata la deliberazione Giunta Regionale n. 4 del 12 gennaio 2004 con la quale la Giunta aveva espresso pronuncia favorevole di compatibilità ambientale – con prescrizioni - sul progetto di coltivazione mineraria proposta dalla società Solvay Chimica spa e Atisale spa inerente la modifica sostanziale dell'attività estrattiva nelle concessioni denominate Volterra, Cecina e Poppiano e relative opere connesse, ricadenti nei comune di Volterra, Pomarance, e Montecatini

Val di Cecina (PI) nonché il rinnovo delle concessioni Cecina e Poppiano.

3.E' opportuno, perché utile alla comprensione anche del presente ricorso, ripercorrere brevemente, e per sommi capi, il procedimento che ha portato alla emanazione della delibera di valutazione di impatto ambientale che è presupposta alla deliberazione che qui si impugna e ai decreti concessori annullati dal TAR Toscana.

3.1. Nel luglio 2002 la società SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA congiuntamente con ATISALE spa, chiedeva alla Regione Toscana la pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto di rinnovo delle concessioni minerarie ed estrazione di minerale solido di cloruro di sodio, denominate "Poppiano" e "Cecina" e per la modifica sostanziale dell'attività estrattiva nelle concessioni denominate "Volterra", "Poppiano" e "Cecina", le relative opere connesse, ricadenti nei comuni di Volterra, Pomarance e Montecatini Val di Cecina;

3.2. secondo quanto riferito dalla deliberazione Giunta Regionale 12.1.2004 n.4, con la quale veniva conclusivamente espressa valutazione positiva di compatibilità ambientale, il progetto consisteva nella coltivazione mineraria per l'estrazione del salgemma dalle concessioni di Volterra, Cecina e Poppiano, nella

progressiva diminuzione della coltivazione del sale in altre concessioni e nell'esecuzione, nell'arco di trent'anni, di pozzi di sondaggio e delle infrastrutture necessarie all'estrazione del cloruro di sodio dai giacimenti situati ad Est di Saline in comune di Volterra;

3.3.a seguito della rituale pubblicazione dell'avviso pubblico della procedura di valutazione pervenivano agli Uffici Regionali numerose osservazioni che inducevano la Regione Toscana a richiedere ai proponenti documentazione integrativa, sostanzialmente riferita a problematiche inerenti al forte fabbisogno idrico connesso alle attività di sfruttamento delle concessioni. In risposta i proponenti producevano agli atti un progetto denominato IDRO-S, riguardante la modifica al sistema di approvvigionamento idrico, mediante l'utilizzo di invasi di accumulo, da attivare nel territorio del comune di Montescudaio, per lo stoccaggio di 2.300.000 m³ di acqua derivata, nel periodo invernale, dalla laminazione della testa delle piene del fiume Cecina, e da utilizzare nel periodo estivo, quando, contestualmente, dovrebbero interrompersi i prelievi dai pozzi di attingimento delle acque sotterranee;

3.4.la regione Toscana , quale ulteriore misura compensativa, concordava con Solvay l'aumento della capacità degli invasi, per usi idropotabili, in aggiunta a quelli industriali.

3.5- a conclusione dell'istruttoria , la conferenza dei servizi esterna, in data 2 dicembre 2003, controdedotto alle osservazioni formulate nel corso dell'istruttoria, esprimeva parere positivo sul progetto complessivo ai sensi dell'articolo 18 legge regionale 79/98, ivi formulando una serie di prescrizioni riferite soprattutto alla realizzazione dei cavi, nella piana del fiume Cecina, in comune di Montescudaio, dove il progetto IDRO-S, industriale e potabile, doveva essere realizzato .

3.6. - in particolare veniva previsto e prescritto :

al Punto1.7-

l'integrazione del progetto IDRO-S per l'invaso di acque ad uso industriale, disponendo, secondo gli accordi presi, la realizzazione di uno stoccaggio aggiuntivo dei quantitativi di acqua destinata al fabbisogno idropotabile dell'ASA (gestore del ATO), costruendo ex novo altri cavi nello stesso comune di Montescudaio della capacità complessiva di 900.000 m³.;

A tal fine veniva previsto che la Solvay avrebbe dovuto “ *farsi promotrice della creazione di un tavolo tecnico* “ con le amministrazioni locali per lo sviluppo del progetto IDROS "allo scopo di rendere possibili utilizzi civili aggiuntivi, rispetto a quelli industriali prefigurati, dell'acqua raccolta negli invasi, prevedendo, d'intesa con il comune di Montescudaio,

l'integrazione del progetto IDROS, mediante la realizzazione, direttamente dal proponente o tramite apposito consorzio, di uno stoccaggio aggiuntivo dei quantitativi di acqua da destinare al fabbisogno idropotabile dell' ASA”

veniva inoltre prescritto:

al punto 1.9 - che “una volta sviluppato il progetto IDRO-S, integrato dagli utilizzi civili aggiuntivi, dovrà essere presentato dal proponente, d'intesa con ASA , un progetto dettagliato di una condotta idrica dedicata, e relative pompe di rilancio per l'adduzione delle acque dei cavi di Montescudaio, che garantisca fino a Saline di Volterra la portata necessaria al fabbisogno idropotabile attuale e previsionale dei comuni di Volterra e Pomarance, da destinare all' ASA ad integrazione dei prelievi effettuati dal campo pozzi di Puretta.

Tale opera dovrà essere realizzata direttamente dai proponenti o tramite un apposito consorzio, nel quale Solvay parteciperà in maniera significativa.

4.-Il provvedimento era oggetto di ricorso in opposizione ai sensi dell'articolo 18 comma VIII legge regionale 79-98 , nel quale venivano articolati oltre che le ragioni della contrarietà al progetto, numerose proposte di prescrizione in caso di accoglimento.

5.- Con la deliberazione 20 luglio 2004 n. 695 la Giunta Regionale pronunciava sul ricorso e confermava in toto la propria delibera n. 4 del 12 gennaio 2004.

7.- Successivamente ancora (dopo cioè la delibera GR n.4 del 12.1.2004 di valutazione di compatibilità ambientale positiva) Solvay e ASA , costituivano il "consorzio IDROS", così come richiesto dalla Regione Toscana e presentavano in tale loro qualità e in esecuzione delle prescrizioni regionali, una relazione, datata 12 maggio 2004 denominata - "progetto idro-s integrato progetto di massima, relazione tecnica generale" - nel quale, inquadrato il progetto nelle sue linee generali, se ne descrivevano le caratteristiche progettuali di integrazione della utilizzazione della risorsa idrica per finalità industriali con le finalità idropotabile.

*

8.-Infine il 17 maggio 2006 venivano emessi due decreti (n. 2875 e 2876) con i quali il Dirigente della Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali provvedeva al rinnovo trentennale della concessione di coltivazione mineraria denominate Cecina e Poppiano.(Provvedimenti che venivano impugnati con motivi aggiunti accolti nelle sentenze citate).

8.1.Entrambi i provvedimenti prescrivevano alla società

concessionaria di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella deliberazione della giunta regionale Toscana numero 4 del 12 gennaio 2004 (...), benché i diversi “tavoli” si fossero già espressi nel senso di non dare attuazione al progetto IDRO-S per la parte potabile (pag.14-16 sentenza 1048/07);

9.- Come si è già detto il TAR, ha respinto il ricorso principale vertente sulla delibera di VIA (punto di sentenza impugnato con ricorso incidentale) ed ha accolto i motivi aggiunti.

10.- In quella sede il Tribunale ha osservando come la Conferenza dei servizi (riunione 2 dic.2003 allegata alla delibera 4/2004) avesse *“espressamente dettato, come prescrizione obbligatoria”*, l’introduzione del progetto della previsione di stoccaggio aggiuntivo destinato al fabbisogno idropotabile, e come tale prescrizione fosse da ritenere inderogabile

11.- Aggiungeva la sentenza che prescrizione identificava l’esigenza di realizzare *“un’ opera necessaria, tanto che l’integrazione progettuale è (era) stata oggetto di apprezzamento, da parte della Regione , anche in sede di risposta ai rilievi introdotti con ricorso in opposizione (vedasi ad esempio il 16 decisione regionale n. 695/2004).”*.

**

**

12.-Con il provvedimento che si impugna la Giunta regionale rilevava che le sentenze del TAR non richiedevano una nuova valutazione di impatto ambientale del progetto ma unicamente l' " *esame della prescrizione del punto 1.7 per valutare la sussistenza dei presupposti che a suo tempo consigliarono l'inserimento della medesima e, in caso affermativo, di trovare soluzioni alternative*".

12.-La Giunta Regionale ricordava che la prescrizione 1.7 (IDRO-S parte potabile) e la correlata prescrizione 1.9 (sistema di adduzione delle condotte idriche correlate) prevedevano lo sviluppo del progetto IDROS, consistente nella previsione di uno stoccaggio aggiuntivo per il fabbisogno idropotabile, come misura compensativa ambientale, individuata dall'autorità competente della V.I.A. sulla base delle risultanze emerse nelle Conferenze dei Servizi svolte sul progetto.

13.-Per questo, era stato dato avvio ad un procedimento istruttorio allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni poste a fondamento della prescrizione 1.7 e valutare il permanere attuale della crisi idrica nel periodo estivo autunnale in rapporto ai fabbisogni idropotabili delle popolazioni interessate; in caso affermativo, individuare le diverse modalità attuative della prescrizione stessa;

14.- l'istruttoria svolta (verbali Conferenza di Servizi Interna 10 e 24/10/2007 e Conferenza Enti Servizi Locali 27/02/2008) dice che era stato "sostanzialmente confermato, relativamente alle aree interessate.

dalle concessioni minerarie di cui trattasi, la sussistenza a tutt'oggi della crisi idrica dell'Alta Val di Cecina, già evidenziata nella valutazione di impatto ambientale del 2004 e sottesa alla prescrizione 1.7 di cui trattasi” , mentre la Conferenza del 27/02/2008 aveva ribadito la non praticabilità della localizzazione del progetto IDRO-S per uso idropotabile nelle aree individuate nel Comune di Montescudaio e dunque la necessità di definire diverse modalità di attuazione della prescrizione.

15.- Preso atto di quanto sopra la Società Solvay Chimica Italia e Atisale avevano presentato un'istanza in data 19/9/2008 alla Regione Toscana con richiesta di modifica delle prescrizioni 1.7, 1.8., 1.9 della pronuncia di VIA di cui alla delibera 4/2004 dove le stesse:

- *“si dichiarano disponibili ad accettare la modifica della misura compensativa indicata ai punti 1.7 e 1.9 della VIA del 2004 ed a darvi adempimento, quale misura compensativa equivalente, mediante il versamento della somma di quattromilioni e cinquecentomila euro a titolo di contributo forfettario per la realizzazione dell'invaso in fase di progettazione nell'area del Comune di Volterra, in loc. Puretta o in altra localizzazione idonea a consentire l'integrazione dell'approvvigionamento idrico dell'alta Val di Cecina; tale somma, che sarà versata al soggetto che realizzerà l'intervento secondo le modalità che saranno indicate da codesta Giunta, verrà corrisposta a titolo di misura compensativa ed in sostituzione di tutto quanto indicato ai*

suddetti punti 1.7 e 1.9; tale somma corrisponde alla cifra necessaria per la realizzazione del progetto IDRO-S per la parte idropotabile;

- *richiedono la modifica del termine del 30/10/2008, indicato al punto 1.8 per l'entrata a regime del progetto IDRO-S, con "entro trentasei mesi dal rilascio dell'ultima delle autorizzazioni da parte delle amministrazioni locali per gli interventi necessari alla realizzazione degli impianti di raccolta, pompaggio ed adduzione dell'acqua invasata nei cavi IDRO-S";*
- *richiedono di modificare conseguentemente e coerentemente a quanto sopra richiesto i punti 1.7, 1.8. e 1.9 della delibera G.R.T. n. 4/2004".*

16.-Anche sulla base di tale richiesta formulata dalle società istanti, la Regione ha ritenuto di proporre modifiche al quadro prescrittivo della pronuncia di VIA emanata con delibera G.R.T. n. 4/2004 secondo la formulazione e alla luce delle motivazioni espressamente riportate nel verbale conclusivo del 14 ottobre 2008.

17.- Dalla esposizione dei fatti è facile rilevare come anche la deliberazione che qui viene impugnata appaia del tutto inidonea al rispetto del contenuto sostanziale della valutazione di compatibilità ambientale formulata con la delibera n. 4/2004. Come si dimostrerà, la delibera impugnata , infatti, omette consapevolmente di affrontare il

problema dell'approvvigionamento idropotabile che, con le prescrizioni di cui al punto 1.7 e seguenti della delibera 4/2004, si voleva affrontare. La condotta dell'amministrazione si pone incomprensibilmente in una posizione apertamente elusiva delle prescrizioni precedenti e pare invece tutta orientata a superare ogni ostacolo per rilasciare le concessioni. Sennonché questo *modus operandi* si pone in aperto e clamoroso contrasto con la normativa che sovrintende alla valutazione di impatto ambientale.

18.-Gli atti impugnati sono dunque illegittimi e lesivi dei diritti e degli interessi di cui l'associazione, legittimata ex lege, è portatrice e se ne chiede pertanto l'annullamento per i seguenti

MOTIVI

I)

VIOLAZIONE DI LEGGE. Violazione di legge art. 18 legge regionale n. 79/98 e principi comunitari in tema di valutazioni di impatto ambientale; violazione di legge D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 come modificato da D.Lgs. 16/01/2008 n. 4

La deliberazione impugnata, in primo luogo, è in evidente contrasto con i principi comunitari, nazionali e le norme regionali sulla pronuncia di valutazione ambientale.

Quelle che si vogliono qualificare come prescrizioni sostitutive, delle prescrizioni non hanno, in realtà, i requisiti minimi.

Va detto intanto che la statuizione TAR Toscana che ha dato origine al provvedimento impugnato, ha ritenuto, in conformità al contenuto della delibera 4/2004 (VIA positiva), che la prescrizione 1.7 sia stata ritenuta obbligatoria ed essenziale dalla Conferenza dei servizi, respingendo la tesi, sostenuta dalla Regione e dai proponenti, che essa fosse solo una misura meramente aggiuntiva, e dalla quale si potesse prescindere.

Ciò significa che, verificato il persistere della crisi idrica della Val di Cecina e dunque delle ragioni che avevano, a suo tempo, reso necessario il progetto IDROS - POTABILE, le misure sostitutive possono ritenersi legittime solo se mantengano intatti le caratteristiche della prescrizione originaria e la finalità ad essa attribuita nel provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale. In mancanza si deve contestare che i principi in tema di VIA, non consentono né di rimanere inadempienti alle prescrizioni, né tanto meno di manomettere i contenuti essenziali e sostanziali della valutazione di impatto ambientale, di cui la prescrizione originaria è parte integrante.

Questi concetti sono facilmente desumibili dalle norme regionali

Stabilisce la L.79/98 all'art. 18 (pronuncia di compatibilità ambientale) che *“la pronuncia di compatibilità ambientale contiene le eventuali*

prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente; detta le condizioni cui subordinate la realizzazione del progetto, e prevede, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi. Essa costituisce condizioni al fine del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori, e deve necessariamente precedere tale provvedimento, e comunque prima dell'inizio dei lavori”;

stabilisce inoltre il comma 6 dell'art. 18 che *“qualora la pronuncia di compatibilità ambientale contenga le prescrizioni, (...), il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando conseguentemente il progetto. ...”*

Come ben si vede le prescrizioni, secondo le norme richiamate, ed in particolare quella del comma 6, impongono un *facere* a carico del proponente il quale deve modificare il progetto in conformità alla prescrizione medesima. Di talchè solo la modifica del progetto rende possibile la sua concreta realizzazione (v.art.18/3).

La prescrizione 1.7 della delibera 4/2004 , nella formulazione originaria indicava con precisione e particolare concretezza i suoi contenuti precettivi : il numero dei cavi, la loro capacità di raccolta e la loro ubicazione. La preoccupazione della Conferenza dei Servizi nel dettare la prescrizione si spingeva fino a descrivere, in modo puntuale, il percorso amministrativo attraverso il quale pervenire alla realizzazione di IDRO-S potabile (si veda a tale proposito il secondo

periodo della prescrizione di cui al punto 1.7 che indica le modalità organizzative attraverso cui pervenire alla realizzazione del progetto.).

Vi era dunque da aspettarsi, una volta determinato di non realizzare IDROS Potabile nella sua collocazione originaria (i cavi di Montescudaio) e avuta conferma dall'istruttoria, del persistere delle gravità della crisi idrica, che analoga concretezza contenessero le misure sostitutive alla originaria prescrizione 1.7.

Così invece non è stato.

La delibera impugnata rivela invece, con evidenza immediata, come nessuna effettiva prescrizione sia stata impartita, e l'amministrazione si sia invece limitata a formulare indicazioni vaghe, puramente orientative e ipotetiche, tutte da verificare nella loro fattibilità concreta e dunque, anche per questo, del tutto prive di un qualsiasi contenuto precettivo.

I dati espressivi della delibera impugnata sono, sotto questo aspetto assolutamente eloquenti.

Determinato di sostituire la prescrizione 1.7 della delibera di VIA originaria, e preso atto della proposta di Solvay di concorrere in denaro alla realizzazione del progetto IDRO-S per la parte potabile *“quale contribuito alla realizzazione di idonee misure volte a risolvere la crisi idrica dell'alta Val di Cecina”* si stabilisce che la cifra messa a disposizione dalla Solvay – in sostituzione degli impegni prescritti in precedenza - verrà data al *“soggetto attuatore delle misure progettuali alternative quale la realizzazione dell'invaso in loc. Puretta, ..., ove*

rispondente agli obiettivi individuati ed effettivamente realizzabile o altre misure comunque idonee a soddisfare l'esigenza di integrare l'approvvigionamento idrico dell'alta Val di Cecina.

Si tratta, come appare assolutamente evidente, di mere ipotesi, per di più formulate come alternative tra loro, e per le quali non si è in grado di affermarne né la fattibilità (“*..ove ..effettivamente realizzabili..*”) né la funzionalità agli obiettivi individuati (“*ove rispondente agli obiettivi individuati*”), solo genericamente indicando le finalità, ben note, ma non i mezzi per il loro perseguimento (“*o altre misure comunque idonee a soddisfare l'esigenza di integrare l'approvvigionamento idrico dell'Alta Val di Cecina*”).

Si tratta di indicazioni che, come tutti possono vedere, non hanno il contenuto minimo della precettività proprie delle prescrizioni previste dalla legge. Certamente sono di impossibile traduzione in una modifica progettuale come invece, in modo stringente, richiesto dalla legge.

II)

ECCESSO DI POTERE: carenza assoluta di istruttoria – illogicità irrazionalità- ECCESSO DI POTERE: sviamento.

Le ultime notazioni che precedono denunciano altresì la illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per l'ulteriore vizio della carenza di istruttoria e dello sviamento.

Sotto il primo profilo è evidente come l'amministrazione, non volendo le parti private e istituzionali perseguire IDROS Potabile

secondo le prescrizioni originarie, fosse tenuta, anche in virtù della statuizione del TAR, a trovare le alternative, e come invece sia chiaro che non abbia trovato di meglio che effettuare generiche indicazioni. Essa, come già si è visto, si limita a indicare mere possibilità sostitutive, affermando invece ed in modo espreso, di non avere neppure verificato se l'invaso in loc. Piretta indicato dal proponente, sia realizzabile e risponda effettivamente agli obiettivi di sostituire il progetto IDRO-S potabile originario.

**

A questo punto facile prevedere che, trattandosi (almeno per quanto riguarda l'ipotesi dell'invaso di Piretta) di un intervento di stoccaggio destinato ad accumulare le acque in modo durevole – e tuttavia inferiore nei quantitativi a quello originario: 700mila anziché 900mila – esso, a tenore di quanto previsto in allegato A1 lettera F della legge 79/98 dovrebbe a sua volta essere sottoposto ad una sua propria ed autonoma valutazione di impatto ambientale atteso che certamente rientra tra gli: *“impianti destinati a trattenere, regolare od accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, ..., di capacità superiore a 100.000 m3.”* In questo senso la deliberazione, va gravata da eccesso di potere perché, così com'è, è totalmente illogica e irrazionale perché, di per sé, di impossibile esecuzione.

**

A questo punto si deve per forza di cose affermare che al provvedimento impugnato è certamente sottesa una volontà sviata rispetto alla finalità che lo aveva originato e che era quella della

integrazioni del progetto IDRO-S per la parte potabile , indebitamente stralciato sebbene essenziale.

Già si ricorderà come i provvedimenti di concessione trentennali siano stati rilasciati dopo che già era stato stralciato di fatto IDRO-S potabile (v. sentenza TAR).

Con il provvedimento che qui si impugna, sembra volersi procedere sulla medesima strada: quella di dare seguito al rilascio delle concessioni trentennali e di disattendere IDRO-S potabile che le “prescrizioni sostitutive “ rinviano *sine die* , non nella sua realizzazione(che presupporrebbe almeno un progetto) e ma nella sua stessa individuazione , che , come dice la delibera, ancora non esiste.

Ciò avviene nonostante la riconosciuta persistente gravità della crisi idrica in cui versa tutta la Val di Cecina anche per il fortissimo sfruttamento industriale della risorsa potabile che negli anni ha subito l’area in parola.

E’ riprova di quanto si afferma, in fatto che le prescrizioni di nuova formulazione affermano il sostanziale sganciamento del progetto IDRO-S industriale da quello potabile che le prescrizioni originarie volevano avvinto in un unico contesto di realizzativo .

Infatti:

A) mentre la prescrizione originaria al punto 1.8 prevede che l’entrata in vigore del progetto IDROS INTEGRATO (industriale e potabile) avvenga contestualmente alla stessa data (“1.8.L’entrata in vigore del progetto IDROS Integrato con gli invasi B1 e B2 dovrà avvenire entro il mese di ottobre del 2008”), nella prescrizione sostitutiva si fa

riferimento soltanto al progetto IDROS industriale la cui entrata a regime dovrà avvenire entro il mese di ottobre 2013.

B) la modifica della prescrizione 1.10 la quale nella prescrizione originaria subordinava la rimodulazione dei prelievi alla_“ *completa funzionalità del progetto IDROS integrato* _.”, mentre nella nuova formulazione si fa riferimento al solo progetto IDROS industriale.

La finalità del provvedimento dunque non è quella di individuare le “necessarie e obbligatorie” prescrizioni alternative a quella dei cavi di Montescudaio , in ossequio alla sentenza del TAR, ma quella di creare i presupposti formali per attribuire le concessioni trentennali richieste dei proponenti, che non possono essere rilasciate se non con l’attuazione di Idros Potabile. Da qui lo sviamento.

III)

VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione per falsa e/o omessa applicazione legge regionale 3/11/98 n. 79 artt. 1, 2, 3, 5 e 18.
ECCESSO DI POTERE : violazione di legge. Prevalenza degli usi potabili a quelli industriali.

Il quadro descritto dalla delibera impugnata , desta forte inquietudine rivolto come è ad aprire la strada, al rilascio delle concessioni trentennali , nel disprezzo degli obblighi di legge sanciti dal Tribunale di Firenze .

Questo si ripercuote, ancora una volta, sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, non essendo nei poteri della Giunta , mettere

nel nulla e sostanzialmente abrogare, prescrizioni che la VIA aveva dichiarato necessarie ed aveva contestualizzato nei tempi della loro attuazione quale condizione per il rilascio delle concessioni.

Il fatto è tanto più grave a mente del fatto che l'istruttoria ha confermato la gravità della crisi idrica delle Val di Cecina, cioè lo stesso fatto che aveva dato origine alla prescrizione integrazione di IDROS potabile.

Tutto ciò costituisce violazione della L.r. 79/98 che chiaramente esige il rispetto delle prescrizioni quali parte essenziale della VIA.

IV)

ECCESSO DI POTERE: Violazione di legge L.r. 79/98, violazione Travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di istruttoria.

La deliberazione impugnata, sotto altro profilo, travisa lo stesso contenuto delle finalità che afferma voler soddisfare e che erano proprie del contenuto progetto IDRO-S potabile perché omette di considerare che esso è finalizzato all'approvvigionamento di tutta la Val di Cecina e non di una sua parte.

E infatti la prescrizione sostitutiva, in assenza di istruttoria e di motivazione non può certo modificare la destinazione di IDROS potabile alla sola Alta val di Cecina non potendo invece che confermare puntualmente i contenuti del progetto, se non nei mezzi, quanto meno nella sue finalità e contenuti originari.

Si legge infatti al punto 2, che nel punto 1.7 nella nuova formulazione si vorrebbero realizzare "idonee misure volte a risolvere la crisi idrica

dell'alta Val di Cecina” (punto 1.7 sostituito primo comma); poco oltre si afferma che attraverso le ipotesi sostitutive si intende prendere misure “idonee a soddisfare l’esigenza di intergere l’approvvigionamento idrico dell’alta Val di Cecina”. Analogamente si riferisce sempre limitando all’alta Val di Cecina gli interventi di integrazione per la parte idropotabile, anche nella parte motiva della deliberazione. In realtà tale limitazione è del tutto estranea alle finalità previste nella valutazione di impatto ambientale e in quelle che si vogliono soddisfare con il progetto IDRO-S potabile. Il dato è inequivocabile. Si legge infatti nel progetto IDRO-S integrato nella relazione tecnica generale del 12/05/2004 che :

- a) introduzione pagg. 1 e 2 che: “il progetto IDRO-S idropotabile, pur in sinergia con quello industriale, nasce da una diversa esigenza, che mira a compensare, tramite uno stoccaggio aggiuntivo ed indipendente, il deficit idropotabile estivo della bassa e dell’Alta Val di Cecina”;
- b) delimitazione territoriale pag. 2: la zona geografica interessata dal progetto IDRO-S integrata comprende il territorio dei Comuni della Val di Cecina che ricadono all’interno del bacino idrografico del fiume Cecina;
- c) Pagg. 20 e 21: negli schemi di flusso ivi indicati nella parte alta delle due rispettive pagine si legge che i flussi in uscita dal progetto IDRO-S per la parte potabile interessano per una parte minoritaria la media ed Alta Val di Cecina per una parte maggioritaria la bassa Val di Cecina;

- d) Si legge alla pag. 32 che dopo il trattamento le acque di IDRO-S potabile sarebbero andate parte verso la media e Alta Val di Cecina e parte verso un nuovo serbatoio localizzato in loc. Paratino per la miscelazione con le altre risorse del Comune di Cecina (bassa Val di Cecina) (si veda anche pagg. 33 e 34);
- e) Pag. 43 si legge che il volume dei 900.000 m³ da invasare nei cavi di IDRO-S potabile sarà utilizzato “per compensare il deficit idropotabile estivo della bassa ed Alta Val di Cecina tramite un sistema di condotte che collegherà l’invaso da un lato del serbatoio Cavallaio in Saline di Volterra (Km 25) e dall’altro al nuovo serbatoio Paratino in Cecina”;
- f) Sempre a pag. 43 si legge che il progetto IDRO-S idropotabile unitamente ad altri interventi “costituisce un elemento fondamentale del piano generale Val di Cecina con il quale ASA intende dare un a risposta alle attuali e future esigenze idropotabili del territorio della Val di Cecina”.

Tanto si afferma per significare, con la verità dei fatti, l’importanza del progetto .

P.Q.M.

si chiede l’annullamento degli atti impugnati con ogni consequenziale pronuncia anche sulle spese.

Firenze li 18 gennaio 2009

Avv.Claudio Tamburini

